

AREA DEGLI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 206 DELL'08/10/2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione spese connesse alla sentenza n.50/2013 emessa dal Giudice di Pace di Maida nella causa civile tra Bilotta Antonio e Comune di Curinga.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ACCERTATA, ai sensi dell'art.194, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000, l'esistenza del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.50/2013, pronunciata dal Giudice di Pace di Maida nella causa civile di risarcimento danni (R.G.n.262/12) promossa da Bilotta Antonio, nato a Moncalieri (TO) il 09/12/1989, residente a Curinga (CZ), contrada Boni, Codice Fiscale BLT NTN 89T09 F335A, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Iozzo con studio in Vibo Marina alla via Parodi n.42, contro il Comune di Curinga in persona del legale rappresentante Commissario Prefettizio p.t. rappresentato e difeso dall'agente di Polizia municipale Antonino Cannella.

VISTO che, con tale sentenza, il Giudice di Pace di Maida, definitivamente pronunciando sulla causa civile sopra indicata ha così deciso:

"...a) dichiara il Comune di Curinga, in persona del Commissario Prefettizio p.t., responsabile dei danni subiti dalla vettura dell'attore;

b) condanna la convenuta amministrazione al pagamento della somma di € 890,00 oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo, in favore di Bilotta Antonio, quale risarcimento per i danni alla vettura patiti in data 2/01/2012;

c) condanna, inoltre, il predetto convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.100,00 di cui € 190,00 per spese ed € 910,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c."

CONSIDERATO che copia della sopradetta sentenza, a richiesta dell'Avv. Maria Antonietta Iozzo, legale di controparte, è stata notificata all'Ente, in forma esecutiva, in data 30/04/2013.

DATO ATTO che , ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. n.669/1996, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo del pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che, prima di tale termine il creditore non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell'atto di precetto.

VISTA la nota prot.n.4543 del 24 settembre 2013 con la quale l'Avv. Maria Antonietta Iozzo sollecita il pagamento di quanto previsto nella sentenza di che trattasi al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva.

VISTA, altresì, la nota prot. n.4641 del 27 settembre 2013 con la quale il legale di controparte, su espressa richiesta del competente ufficio comunale, provvede a comunicare i propri dati fiscali ed anagrafici e le coordinate bancarie sulle quali effettuare i relativi bonifici.

RITENUTO opportuno predisporre il pagamento richiesto, per evitare ulteriori aggravii di spesa a carico dell'Ente in caso di mancato pagamento.

VISTA la deliberazione n.2/2005/Cons. delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, che consente di procedere al pagamento anche prima dell'approvazione della deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza

esecutiva precisando che in tale fattispecie : “ *il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento*”.

RITENUTO dover provvedere all’ immediata liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.275,68 al fine di evitare che, nelle more dell’approvazione della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, l’Ente subisca l’onere di ulteriori aggravii di spesa connessi al mancato pagamento.

DATO ATTO che successivamente si procederà ad inoltrare la relativa proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per il riconoscimento della legittimità del suddetto debito ex art.194, lettera a) del D. L.Gs. 267/2000.

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

IMPEGNARE sul cap. 550/1 “ *Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*” del redigendo bilancio per l’esercizio in corso la complessiva somma di € 2.418,83 in esecuzione della sentenza n.50/2013 pronunciata dal Giudice di Pace di Maida nella causa civile di risarcimento danni (R.G.n.262/12) promossa da Bilotta Antonio, nato a Moncalieri (TO) il 09/12/1989, residente a Curinga (CZ), contrada Boni, Codice Fiscale BLT NTN 89T09 F335A, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Antonietta Iozzo con studio in Vibo Marina alla via Parodi n.42, contro il Comune di Curinga in persona del legale rappresentante Commissario Prefettizio p.t. rappresentato e difeso dall’agente di Polizia municipale Antonino Cannella.

PROVVEDERE all’emissione del relativo mandato per il pagamento delle somme indicate a fianco dei seguenti beneficiari:

- € **928,47** (€ 890 sorte capitale più interessi per € 38,47) in favore di Bilotta Antonio nato a Moncalieri (TO) il 09/12/1989, residente a Curinga (CZ), contrada Boni, Codice Fiscale BLT NTN 89T09 F335A, mediante accredito sul seguente IBAN: IT 65 V 01030 42550 000001187322;
- € **1.490,36** in favore dell’Avv. Maria Antonietta Iozzo (C.F.: ZZI MNT 68B57 1744T – P. IVA n. 02315500799) con studio in via Sen. Parodi,42 a Vibo Valentia Marina, mediante accredito sul seguente IBAN: IT 51 N 03067 42831 000000004680.

DARE ATTO:

- 1) che la presente liquidazione rientra nelle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che ciò è possibile come si evince dalle premesse esposte e richiamate.
- 2) che il pagamento di tale somma sarà oggetto di proposta di deliberazione consiliare per il riconoscimento della legittimità del suddetto debito ai sensi dell’art. 194, lett.a) del D. Lgs. 267/2000.
- 3) che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs. 267/2000.

II RESPONSABILE DELL' AREA

Dr. Paolo Le Merle



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.-

Curinga, lì **25/10/2013**

Il Responsabile dell'AREA Finanziaria
F. to : Dott. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, lì **25/10/2013**

Il Responsabile dell'Albo
F. to : Dott. Giuseppe GULLO